11280/18 ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 22/02/2018 - CC

R.G.N. 11435/2016

Cron. 11280

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CAMPANILE - Presidente -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11435-2016 proposto da:

M[redacted] E[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted];

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI FORLÌ CESENA, QUESTURA DI FORLI' CESENA;

- intimati -

avverso l'ordinanza n. 57/2016 del GIUDICE DI PACE di FORLI', depositata il 26/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ordinanza n. 57/2016 il Giudice di Pace di Forlì ha respinto il ricorso proposto da M[redacted] E[redacted], cittadino albanese, avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso nei suoi confronti il 18/11/2015 perché privo di permesso di soggiorno.

Il Giudice di Pace ha ritenuto che nella specie non potesse applicarsi l'invocato divieto di espulsione *ex* art. 19, d.lgs. 286/1998, perché lo straniero non aveva dimostrato la sussistenza di alcun pericolo attuale su di lui incombente, non essendo la generica gravità della situazione socio-politica del Paese di provenienza sufficiente a legittimare il riconoscimento dello *status* di rifugiato. D'altra parte l'istanza di protezione internazionale non è stata nemmeno formalizzata nonostante lo straniero si trovi sul territorio nazionale da tempo.

Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione il cittadino straniero sulla base di due motivi, accompagnati da memoria.

Non svolge difese l'Amministrazione intimata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione e mancata applicazione dell'art. 19, d.lgs. 286/98, nonché vizio di motivazione apparente *ex* art. 360, n. 4, c.p.c. Il Giudice di Pace ha omesso di prendere in considerazione la situazione personale del ricorrente e il pericolo cui sarebbe esposto in caso di rientro in Albania, a causa del fenomeno del "*gjakmarrje*" (vendetta si sangue) derivante dall'applicazione della legge del *Kanun*. L'Autorità statale non ha la possibilità e la competenza per offrirgli protezione, e pertanto il sig. M[redacted] ha presentato istanza di protezione internazionale dinanzi alla Commissione territoriale di Bari in data 11/12/2015.

Con il secondo motivo viene denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo *ex* art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione alla faida attualmente in corso in Albania tra la famiglia del sig. M[redacted] un'altra famiglia.

Il Collegio ritiene di non condividere la proposta depositata dal Consigliere relatore ai sensi dell'art. 380*bis*, primo comma, c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

Il ricorso è fondato sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione apparente in ordine al dedotto rischio di persecuzione in caso di rimpatrio nel Paese d'origine.

Ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 286/98, «*In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione*». Nella specie l'opponente aveva manifestato specificatamente il timore di essere esposto al pericolo di una "vendetta di sangue" derivante dall'applicazione dell'antica legge del *Kanun* nel territorio albanese. A fronte di tale precisa deduzione, il Giudice di Pace si è limitato a fornire una motivazione apparente, vizio che ricorre quando essa sia fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la *ratio decidendi* e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. n. 5210/2018).

Le ulteriori doglianze rimangono assorbite.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata cassata con rinvio al Giudice di Pace di Forlì, in persona di altro

magistrato, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Forlì, in persona di altro magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2018.

Il Presidente
(dr. Pietro Campanile)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 10 MAG. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA